Protocollo n del	
	Al Sig. Sindaco del Comune di ANZIO
OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELE D'APPELLO (LEGGE DEL 10 APRILE	NCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE 1951 N. 287)
II/la sottoscritto/a	
	tel
residente in via	n
del Comune di ANZIO ed iscritto/a nelle liste elettora	ali di questo Comune,
С	HIEDE
	olari di Corte d'Assise d'Appello, previsti dalla legge n. i penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 i, sotto la sua personale responsabilità
DIC	CHIARA
a) di essere in possesso del titolo di studio di	
anno conseguito presso	città
b) di esercitare la professione di	
 c) di non incorrere in alcuna delle cause di incom 12 della Legge. 	patibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art.
ANZIO, lì	
	IL/LA RICHIEDENTE

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento

Riconosciuto con documento n. _____ rilasciato da _____ il ____ il ____

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

IL DIPENDENTE ADDETTO

d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.